

Polisportiva Scuola dello Sport di Rosanna Baiardo

CODICE ETICO

INDICE

	Pag.
Art. 1 Il Codice Etico	3
Art. 2 I Destinatari	4
Art. 3 Efficacia	5
Art. 4 Rispetto dell'Ordinamento Sportivo e Politica Societaria	6
Art. 5 I Doveri della Società	7
Art. 6 Il Settore Giovanile	9
Art. 7 Regole di Comportamento	10
Art. 8 Rapporti con la Stampa	12
Art. 9 Gli Atleti	13
Art. 10 I Tecnici	15
Art. 11 I Genitori	17
Art. 12 Le Tifoserie	18
Art. 13 Il Consiglio Direttivo-Direttore Sportivo- Tecnico	19

Art. 1

IL CODICE ETICO

Il Codice Etico della Polisportiva "Scuola dello Sport" di Rosanna Baiardo (di seguito la Società) reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla Società nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

L'adozione del presente Codice Etico è espressione della volontà della Società di promuovere, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, uno standard elevato di professionalità nello svolgimento delle prestazioni sportive e di tutte le attività riconducibili alla Società ed a vietare quei comportamenti in contrasto non solo con le normative di volta in volta rilevanti ma anche con i valori etici che la Società intende promuovere e garantire.

Il Codice Etico in particolare specifica, nel riconoscimento dello svolgimento di un servizio sociale, i fondamentali doveri di lealtà, probità, correttezza e diligenza previsti per tutti i protagonisti, direttamente o indirettamente, della vita societaria contribuendo a garantire che le attività di tutti i soggetti siano poste in essere nel rispetto delle leggi e dell'etica sportiva.

Art. 2

I DESTINATARI

Il presente Codice Etico si applica ai seguenti soggetti:

- Amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti della Società, atleti professionisti e non, medici, paramedici, masso-fisioterapisti e comunque a tutti i tesserati; collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell'interesse della Società; genitori; "supporter" della squadra; sponsor.

Art. 3

EFFICACIA

Copia del presente Codice Etico è portata a conoscenza di tutti i soggetti di cui all'art. 2, indipendentemente dalla qualifica, richiedendone il necessario rispetto.

Il presente Codice Etico è efficace soltanto se i destinatari sono disposti, nel sottoscriverlo, a condividerne i principi, gli scopi e le finalità impegnandosi all'osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all'uopo previste dalla Società. L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.

Art. 4

***RISPETTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E POLITICA
SOCIETARIA***

La Società deve operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente ed uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni funzione, prestazione o rapporto in ogni modo riferibile alla propria attività.

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie dirette a facilitare la conoscenza e l'applicazione di tutte le norme contenute nel presente Codice Etico, prevedendo altresì l'irrogazione di sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto delle stesse.

Nell'ambito della propria sfera di influenza la Società si impegna a sostenere iniziative mirate alla promozione di azioni volte a prevenire il rischio di comportamenti non etici ed a cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Tutte le attività della Società dal punto di vista gestionale devono essere ispirate alla massima correttezza, trasparenza e legittimità formale e sostanziale.

La Società adotta, garantendone un'efficace attuazione, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire comportamenti illeciti. La Società si impegna a non compiere alcun atto diretto ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive. In particolare la convinzione di agire a vantaggio dei valori sportivi non giustifica in alcun modo l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi di cui al presente Codice Etico. La Società si impegna a non intrattenere alcun rapporto con soggetti che non operino nel rispetto delle norme e dei principi espressi nel presente Codice Etico.

Art.5

I DOVERI DELLA SOCIETÀ

In particolare la Società si impegna:

- a) a promuovere azioni volte a diffondere una sana cultura sportiva nella condivisione delle insite finalità educative, formative e sociali;
- b) a sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport per tutti, ad ogni livello, per qualunque categoria valorizzandone i principi etici, umani ed il fair play anche attraverso campagne di comunicazione, diffusione di materiale educativo e opportunità formative;
- c) a rispettare le normative nazionali ed internazionali dettate in materia di lotta al doping promuovendo azioni mirate a contrastarne la diffusione con adeguate campagne formativo-informative;
- d) ad astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, garantendo che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico assumano un ruolo primario;
- e) ad evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- f) ad adottare iniziative positive volte a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei loro sostenitori, delle istituzioni sportive e non e delle forze dell'ordine;
- g) a promuovere un tifo leale e responsabile;
- h) ad astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, agli orientamenti sessuali, all'età, alla condizione psico-fisica sensoriale, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche;
- i) ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere lesivo dell'immagine, reputazione o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo;
- j) ad operare con imparzialità;
- k) ad astenersi da qualsiasi azione che possa determinare conflitti di interesse e adottare ogni intervento utile a prevenirli;

- l) a garantire il costante aggiornamento di tutte le componenti interne con riferimento alle specifiche funzioni affidate; a non premiare alcun comportamento sleale.

Art. 6

IL SETTORE GIOVANILE

Costituisce in particolare obiettivo della Società attraverso tutte le funzioni specificatamente affidate alla cura del settore giovanile:

- a) sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport tra i giovanissimi anche attraverso campagne di comunicazione, diffusione di materiale educativo e opportunità formative;
- b) garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere dei bambini e giovani atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o a qualsiasi altra considerazione;
- c) garantire il rispetto delle esigenze e bisogni particolari dei giovani e dei bambini in crescita consentendo processi graduali di partecipazione, dal livello ludico di base a quello agonistico;
- d) assicurare il rispetto delle esigenze di istruzione scolastica dei giovani e giovanissimi adottando specifiche azioni volte a garantire la necessità di contemperare l'attività sportiva, agonistica e non, con quella scolastica;
- e) adottare specifiche azioni positive atte a tutelare i bambini che presentino particolari attitudini dal precoce sfruttamento incompatibile dal punto di vista psico-pedagogico con i normali processi di crescita;
- f) garantire che tutti i soggetti con responsabilità verso i bambini e giovani siano ben qualificati per guidare, formare, educare ed allenare in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
- g) garantire la necessaria vigilanza sui giovani e giovanissimi assicurando che le relazioni con gli stessi si svolgano in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale.

Art. 7

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Chiunque operi in seno alla Società, sia su base volontaristica che professionistica, deve essere a conoscenza delle normative vigenti che disciplinano e regolamentano l'espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti. Tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di tutelare l'immagine stessa della Società.

È vietata ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione per motivi di sesso, orientamenti sessuali, razza, religione, condizione psico-fisico-sensoriale, nazionalità, origine etnica o territoriale, configuri propaganda politica, ideologica o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Tutti, nell'ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale evitando comportamenti atti ad incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone. Dovrà inoltre essere garantito il segreto di ufficio nelle attività di propria competenza. I responsabili delle singole attività non devono abusare del ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione, rispettare i propri collaboratori favorirne la crescita professionale nonché lo sviluppo delle potenzialità.

Rappresenta abuso della propria posizione di autorità richiedere prestazioni e favori personali o comunque qualunque altra attività in contrasto conflitto di interesse con il presente Codice Etico e con il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Nessuno può procurarsi vantaggi personali in relazione alla attività esercitata.

È fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, nonché di agevolare scommesse di altri, che abbiano ad oggetto incontri ufficiali e non cui la Società partecipa o comunque nei confronti dei quali si abbia un diretto interesse.

Tutti nell'esercizio delle attività e funzioni affidate devono operare con imparzialità evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con la Società.

È fatto obbligo di evitare e prevenire qualsiasi situazione che possa determinare conflitti di interesse, sia effettivo che potenziale e/o apparente, tra attività societarie, personali e/o di persone collegate, ed astenersi dal partecipare all'adozione di qualsiasi decisione o attività che possa determinare tali situazioni anche quando la propria partecipazione possa solo ingenerare sfiducia nella imparzialità ed indipendenza della Società.

Laddove sorgano situazioni di conflitto, anche solo potenziale e/o apparente, è fatto obbligo darne immediata comunicazione agli organi competenti. In particolare gli amministratori della Società devono

rispettare gli obblighi di cui all'art. 2391 comma 1 del Codice civile, pertanto, nel caso in cui in una determinata attività si trovino, per conto proprio o di terzi, in situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale o apparente con quelli della Società, devono darne immediata comunicazione agli altri amministratori ed al collegio sindacale.

Art .8

RAPPORTI CON LA STAMPA

La Società intrattiene rapporti con i media esclusivamente attraverso gli organi competenti all'uopo delegati.

Salvo espressa delega da parte degli organi competenti non è pertanto consentito intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione riguardanti le attività della Società.

È vietato rendere dichiarazioni mediante gli organi di stampa idonee a costituire incitamento alla violenza e alla discriminazione o a costituirne apologia.

È vietato rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della Società o essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o Società.

Art. 9

GLI ATLETI

Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Gli atleti in particolare devono osservare il principio di solidarietà considerando quindi più importante il rispetto dei valori sportivi rispetto al perseguimento del proprio successo. Nella consapevolezza che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello sport gli atleti devono impegnarsi:

- a) ad onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre al meglio delle loro possibilità e delle loro condizioni psico-fisiche comportandosi sempre e comunque secondo i principi di lealtà e correttezza;
- b) a tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per il mondo dello sport e della società civile;
- c) a rifiutare ogni forma di doping;
- d) a svolgere costantemente un'attività di aggiornamento e di informazione personale volta a conoscere le sostanze e farmaci proibiti, la loro azione farmacologica nonché gli effetti sulla salute conseguenti al loro utilizzo;
- e) ad astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara;
- f) ad astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale degli avversari, a rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali;
- g) a rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- h) ad evitare, sia durante lo svolgimento delle competizioni che non, comportamenti o dichiarazioni che in qualunque modo possano costituire incitamento alla violenza o ne rappresentino apologia;
- i) a rispettare sempre ed in ogni modo le tifoserie;
- j) ad adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori;

- k) ad astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell'immagine e dignità personale di altre persone o organismi operanti nell'ordinamento sportivo;
- l) ad astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, a orientamenti sessuali, alla religione, alla condizione psico-fisica-sensoriale ed alle opinioni politiche;
- m) a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

Art. 10

I TECNICI

I tecnici devono trasmettere ai propri giocatori valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport. Chi intraprende l'attività di tecnico, sia professionalmente che a livello volontario, deve essere portatore di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti.

Il comportamento degli allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione.

I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra.

Per questa ragione i tecnici devono considerare come propria responsabilità la trasmissione dei suddetti valori morali impegnandosi al rispetto dei seguenti principi:

- a) promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il fair play;
- b) tenere un comportamento esemplare, comportandosi secondo i principi di lealtà e correttezza, che costituisca un modello positivo per tutti gli atleti;
- c) non premiare comportamenti sleali né adottarli personalmente;
- d) non compiere in alcun modo atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio;
- e) rispettare la normativa nazionale ed internazionale in materia di lotta al doping non favorendo in alcun modo, né direttamente né indirettamente, l'uso di farmaci e sostanze atte ad alterare la prestazione;
- f) svolgere una costante azione di formazione/informazione inerente i rischi connessi all'assunzione di sostanze dopanti ed astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti;
- g) garantire, anche attraverso un costante aggiornamento, che la propria qualificazione sia adatta al ruolo assegnato;

- h) non rilasciare dichiarazioni né tenere comportamenti, durante lo svolgimento delle competizioni e non, atti ad incitare alla violenza o a rappresentarne apologia;
- i) astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale dell'avversario;
- j) astenersi da qualsiasi condotta discriminatoria in relazione al sesso, orientamenti sessuali, razza, origine territoriale o etnica, religione, condizione psico-fisico-sensoriale, orientamenti politici o ideologici;
- k) astenersi dal rendere dichiarazioni o esprimere giudizi o rilievi lesivi della reputazione, immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo;
- l) rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- m) segnalare agli organi societari preposti ogni situazione di conflitto di interessi anche solo apparente;
- n) sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.
- o) In particolare per il settore giovanile oltre quanto già specificatamente disposto dall' art. 4 i tecnici si impegnano a:
 - p) garantire, anche attraverso costante aggiornamento, che la propria preparazione sia adatta ai bisogni dei giovani ed in particolari dei bambini in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
 - q) evitare atteggiamenti vessatori o esageratamente punitivi;
 - r) evitare di suscitare nei giovani, e bambini in particolare, aspettative sproporzionate alle proprie effettive potenzialità;
 - s) dedicare eguale attenzione ed interesse a tutti i bambini indipendentemente dalle potenzialità individuali;
 - t) proporre delle attività e condotte motorie che inducano l'acquisizione dei fondamentali di gioco e dei modelli prestazionali attraverso modalità ludiche che, rigettando un eccessivo tecnicismo, rispettino le tappe fondamentali di apprendimento motorio dei bambini e siano ispirate al rispetto dei compagni, delle regole di gioco e di comportamento;
- u) procedere, nella formazione delle squadre giovanili, alla selezione degli atleti tenuto conto non soltanto dei risultati sportivi e/o della condizione fisica bensì anche dell'impegno dimostrato, della condotta tenuta, del rispetto delle regole e delle persone.

Art. 11

I GENITORI

I genitori, nella condivisione degli obiettivi che la Società si prefigge attraverso l'adozione del presente Codice Etico, in considerazione del loro ruolo di educatori e primi insegnanti delle regole di comportamento, nell'ottica di una crescita dei loro figli in un ambiente sano nel segno di una autentica cultura dello sport e dei suoi valori etici, in particolare si impegnano a:

- a) far vivere ai giovani atleti, ed in particolare ai bambini, un'esperienza sportiva che li educi ad una sana attività fisico-motoria antepoendo la salute ed il benessere psico-fisico ad ogni altra considerazione;
- b) favorire nei processi educativi la cultura del fair play e della solidarietà nello sport;
- c) evitare di suscitare e/o alimentare aspettative sproporzionate alle loro possibilità;
- d) promuovere un'esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità dei propri figli nel rispetto delle loro esigenze primarie e dei loro bisogni particolari, propri dei naturali processi di crescita, evitando ogni forma di pressione anche psicologica e favorendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle abilità psico-motorie;
- e) mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport e a non esercitare pressioni indebite o contrarie al diritto del giovane e/o bambino di scegliere liberamente sulla sua partecipazione;
- f) assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi del presente Codice Etico affinché essi possano rappresentare un modello positivo da seguire per i propri figli.

Art. 12

LE TIFOSERIE

I gruppi organizzati delle tifoserie, nella condivisione degli obiettivi che la Società si prefigge attraverso l'applicazione del presente Codice Etico, consapevoli delle loro responsabilità al fine di contribuire allo svolgimento delle manifestazioni sportive nel più assoluto rispetto dei valori etici insiti nelle stesse, si impegnano a:

- a) adottare ogni iniziativa ritenuta utile al fine di evitare la politicizzazione dei loro gruppi;
- b) evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- c) promuovere attraverso i loro siti un tifo leale, responsabile e non violento;
- d) evitare comportamenti che possano essere lesivi dell'incolumità fisica altrui e/o determinare situazioni di pericolo, anche solo potenziale, per il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive ciò anche attraverso una attiva collaborazione con gli organi societari e le Forze dell'Ordine;
- e) favorire la diffusione di comportamenti coscienti tesi a manifestare apprezzamento per le vittorie degli avversari nel rispetto di tutti gli atleti e delle loro squadre;
- f) favorire la diffusione di comportamenti tesi ad accettare gli errori arbitrali nella certezza della buona fede e obiettività dei direttori di gara;
- g) evitare comportamenti discriminatori in relazione alla razza, origine etnica o territoriale, sesso o orientamenti sessuali, età, condizione psico-fisica sensoriale, religione, opinioni politiche.

Art. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO - DIRETTORE SPORTIVO e TECNICO

Il Consiglio Direttivo, il Direttore sportivo e il Direttore Tecnico si impegnano a:

- a) vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- b) pronunciarsi sulle violazioni ed adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- c) esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria e conseguenti procedure al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- d) procedere alla periodica revisione del Codice Etico.

Il presente Codice Etico si ispira al Codice Etico della Virtus Roma

Scritto dall' Avvocato Luca Pancalli

Presidente
Comitato Paralimpico Italiano
Vice Presidente CONI